

Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

**Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.**

## **Art. 54**

*(Modifiche alla legge regionale 23/2007)*

1. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante <<Principi generali>>.

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:

### **<<Capo II**

*Pianificazione del sistema regionale di trasporto*

#### **Art. 3 bis**

*(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)*

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

- a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
- b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
- c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
- d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
- e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

- a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
- b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

### **Art. 3 ter**

#### *(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)*

**1.** Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

**2.** Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

**a)** un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

**b)** un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;

**c)** idonee rappresentazioni cartografiche;

**d)** norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

**e)** una relazione illustrativa.

**3.** I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.

**4.** Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

### **Art. 3 quater**

#### *(Sistema regionale della mobilità di persone)*

**1.** Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

**a)** il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

**b)** il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

**c)** la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

**d)** il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e successive modifiche.

### **Art. 3 quinquies**

*(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)*

**1.** Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:

**a)** alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

**b)** alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.

**3.** La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, è sostituita dalla seguente:

**<<a)** gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l'attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;>>.

**4.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come sostituita dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

**5.** Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole <<commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione>>.

**6.** Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 il conferimento in regime di concessione d'uso va interpretato nel senso di conferimento ai fini della gestione, nonché manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione.

**6 bis.**

( ABROGATO )

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 11, lettera a), L. R. 24/2009

**2** Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 11, lettera b), L. R. 24/2009

**3** Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011